



G. Mi



## Consiglio Superiore della Magistratura

**Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento,  
nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.**

200000705	
REPUBBLICA ITALIANA	
1335	8 MAR. 2014
PROV. ...	...
...	...

V. In Cagliari, addì 8 MAR. 2014  
Il Procuratore Generale  
Ettore Angioni

Al sig. Ministro  
della Giustizia  
ROMA

Al Dipartimento  
dell'Organizzazione Giudiziaria  
del Ministero della Giustizia  
Direzione Generale dei Magistrati  
ROMA

Ill.mo sig. Primo Presidente  
della Corte di Cassazione  
ROMA

Ill.mo sig. Procuratore Generale  
della Repubblica presso la  
Corte di Cassazione  
ROMA

Ill.mo sig. Procuratore  
Nazionale Antimafia  
ROMA

Ill.mi sigg. Procuratori Generali  
della Repubblica presso le  
Corti di Appello  
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori  
della Repubblica presso i  
Tribunali  
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori  
della Repubblica presso i  
Tribunali per i Minorenni  
LORO SEDI

**OGGETTO: Pratica num. 1096/VV/2013 - Modifica dell'art. 8 della Circolare in tema di organizzazione delle Direzioni Distrettuali Antimafia.**

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 5 marzo 2014, ha adottato la seguente delibera:



S.TA

## RELAZIONE

G. M. L'articolo 102 del decreto legislativo 159 del 2011, già 70 bis dell'ordinamento giudiziario, nel disciplinare la direzione distrettuale antimafia prevede che *salvo casi eccezionali* il procuratore distrettuale designi per l'esercizio delle funzioni requirenti nei procedimenti per i reati di cui all'articolo 51 comma codice di procedura penale i magistrati addetti alla direzione. Nulla è detto dalla disposizione di legge sui criteri per individuare i casi eccezionali. A questa lacuna ha posto rimedio la circolare del consiglio superiore del 17 novembre 2010 in tema di organizzazione della direzione distrettuale antimafia che, pur nel mutato quadro normativo introdotto dal decreto legislativo 106/2006 per l'organizzazione delle procure, ha ritenuto che conservasse valore una specifica disciplina della composizione e funzionamento della direzione distrettuale antimafia come tale prevista dalla legge istitutiva.

In tale circolare, a proposito dei casi eccezionali di assegnazione dei procedimenti a magistrati non addetti alla direzione distrettuale, si specifica all'art. 8 primo comma che il provvedimento di designazione deve essere motivato e al secondo comma in tema di coassegnazione si fa richiamo ai collegamenti investigativi o processuali che devono esistere tra i procedimenti interessati. La norma sembra prevedere sia l'ipotesi dell'assegnazione esclusiva a magistrato non facente parte della direzione distrettuale sia quella della coassegnazione.

L'osservazione dei provvedimenti emessi dai procuratori distrettuali in questi anni, che vengono inviati al Consiglio in conformità a quanto prevede il citato art. 8, ha consentito di verificare il crescente utilizzo dello strumento dell'assegnazione e la diffusa utilizzazione prolungata di magistrati della procura ordinaria in attività di competenza delle DDA. Ciò può non essere coerente con la disciplina che vuole i procedimenti per reati di cui all'art. 51 comma 3 bis cpp attribuiti ai magistrati che compongono la Dda e che ne sono stati designati a far parte secondo la procedura prevista dall'art. 102 e dalla circolare consiliare. L'assenza di criteri espliciti per l'individuazione dei casi eccezionali si pone anche in potenziale contrasto con la disciplina generale dell'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero in punto formazione dei gruppi di lavoro e di assegnazione degli affari, che deve avvenire secondo criteri predeterminati (D.Lgs. 106/2006 e risoluzioni consiliari del 12 luglio 2007 e del 21 luglio 2009).

Si consideri inoltre che l'assegnazione del procedimento a magistrato non componente della direzione distrettuale, che non richiede il consenso dell'interessato, può produrre effetti prolungati nel tempo, sia sotto l'aspetto organizzativo, sia sotto l'aspetto della possibile positiva acquisizione da parte del magistrato assegnatario del procedimento, dell'esperienza specifica valorizzabile successivamente in sede di concorso per la designazione alla direzione distrettuale antimafia. Anche per questa ragione è opportuna una disciplina più specifica, fondata su criteri determinati, dell'assegnazione dei procedimenti.

Sono state, pertanto, definite alcune modifiche alla disciplina di circolare vigente. I criteri per individuare i casi eccezionali richiamati nella norma di legge vengono individuati da una parte nell'esigenza di disporre nella trattazione di un procedimento di competenze professionali ulteriori e diverse rispetto a quelle proprie dei magistrati componenti la Dda. Si pensi, per fare degli esempi, a procedimenti aventi ad oggetto sia delitti di cui all'art. 51 comma tre bis c.p.p., sia delitti contro l'economia, contro la p.a., contro la salute e l'ambiente. Ai fini della efficace trattazione di questi procedimenti può essere utile la designazione anche di un magistrato non facente parte della Dda, ma esperto di quelle materie.

<i>Es</i>	Roma	07/03/2014
	Protocollo	P 4089/2014

*S. TA*

Ad altra parte, una situazione temporanea di eccessivo carico di lavoro per i magistrati facenti parte della Dda, che non consenta la trattazione tempestiva dei nuovi procedimenti, può giustificare la designazione di altro magistrato. A queste ipotesi si riferiscono i commi 2 e 3 del nuovo testo dell'art. 8.

G. M1

Si è ritenuto, peraltro, di stabilire che in ogni caso l'assegnazione a magistrato non facente parte della Dda non debba essere esclusiva, ma debba assumere la forma della coassegnazione con il magistrato della Dda, a cui il procedimento deve essere assegnato secondo i criteri vigenti nell'ufficio. Questa norma ha, tra l'altro, lo scopo di assicurare anche in questo caso la circolarità delle informazioni investigative tra i componenti della direzione distrettuale.

Infine, si è disciplinata anche la designazione per il dibattimento. L'esperienza di questi anni ha fatto emergere molti casi di designazione all'udienza di magistrati non facenti parte della Dda in processi per i delitti di cui all'art. 51 comma 3 bis, senza che essi avessero in alcun modo partecipato alla fase delle indagini. Ritenendo che tale prassi non sia conforme al dato di legge e pregiudichi l'efficacia della funzione - assicurata innanzitutto dalla presenza in dibattimento, in processi complessi e importanti come quelli di cui si parla, del magistrato che ha svolto le indagini - si è previsto per il futuro che la designazione all'udienza di un magistrato non appartenente alla Dda sia possibile solo in caso di impedimento del titolare delle indagini o comunque, in sua assenza giustificata, di altro magistrato della DDA.

#### NUOVO TESTO DELL'ART. 8

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 102 terzo comma D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, i procedimenti riguardanti i reati indicati nell'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. debbono essere assegnati a magistrati della Direzione distrettuale antimafia, salvo casi eccezionali.
2. In tali casi il provvedimento di assegnazione a magistrato non facente parte della Direzione distrettuale antimafia è adottato dal Procuratore della Repubblica, o dal suo delegato preposto all'attività della Direzione, con decreto motivato.
3. L'assegnazione di cui al comma 2 deve avere riguardo alla necessità di disporre nella trattazione del procedimento di specifiche professionalità ulteriori e diverse rispetto a quelle proprie dei magistrati della Direzione distrettuale antimafia, ovvero di far fronte all'esigenza di un'equa ripartizione del carico di lavoro.
4. L'assegnazione di cui al comma 2 può essere disposta unicamente come coassegnazione rispetto ad un procedimento già assegnato a magistrato facente parte della Direzione distrettuale.
5. L'assegnazione non può essere disposta nelle fasi successive alle indagini preliminari, salvo che ricorrano motivate ragioni che impediscano al magistrato titolare del procedimento o ad altro facente parte della Direzione distrettuale antimafia di intervenire all'udienza.
6. Il provvedimento di assegnazione di cui al comma 2 va comunicato ai magistrati dell'ufficio e trasmesso al Consiglio superiore della magistratura per le valutazioni di competenza."

per IL SEGRETARIO GENERALE  
 IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
 (Marco Dall'Olio)

*Marco Dall'Olio*